

Numero di protocollo: 36132

Data protocollazione: 08-11-2021

Provincia di Fermo

Settore Ambiente

provincia.fm.ambiente@emarche.it
16933 | 09/11/2021

Oggetto: Impresa VINCENZO FAGIOLI Srl – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA - Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo. Invio osservazioni conclusive.

In relazione alla nota della Provincia di Fermo prot. n. 2046/11/02/2021 |P_FM|RP_FM|ZAMB|P| 9.10.6/2010/ZPA/38 Rif. Prot. n. 17598/2020, acquisita al prot. ARPAM n. 4482 del 12/02/2021, inerente la comunicazione di avvio del procedimento di riesame e di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento unico n. 62/17 del 20/3/2017, rilasciato dal SUAP del Comune di Fermo, della ditta in oggetto, fatti salvi tutti i contributi espressi nel corso delle Conferenza dei Servizi che si sono susseguite, si inviano le seguenti osservazioni conclusive:

1) Revisione Allegato 19

Nella seguente tabella sono riportate le osservazioni di codesto Servizio sull'Elenco dei rifiuti ammessi all'impianto di trattamento per le quali l'Autorità Competente individuerà analogie e implementazioni:

Codice EER	Processi non valutabili	Motivazione
01 03 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
01 04 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
01 05 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
02 01 06	Tutte le operazioni richieste compreso lo stoccaggio	Il codice EER riconduce ad un rifiuto con una specifica filiera di recupero/riciclaggio. Si ritiene incompatibile con il processo per cui viene richiesto, compreso lo stoccaggio e le operazioni preliminari.
02 01 07	D9.4 – D13.5	Si ritiene il rifiuto è incompatibile con le operazioni proposte.
02 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
02 02 02	D9.4 – D13.5	Si ritiene il rifiuto è incompatibile con le operazioni proposte.
02 02 03	D9.4 – D13.5 – R3.10 – R5.12	Si ritiene il rifiuto è incompatibile con le operazioni proposte.
02 02 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R3.10	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
02 03 03	D9.4 – D13.5 – R12.14	Si ritiene il rifiuto è incompatibile con le operazioni proposte.
02 03 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
02 04 02	D9.4 – D13.5 – R5.12 – R12.14	Operazione prevista come R5 per la produzione di EOW. Vista la filiera specifica, non previsto l'avvio ad altre operazioni di trattamento proposte dall'impresa.
02 04 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
02 05 01	R3.10	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
02 05 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
02 07 04	D9.1 – R3.10	Prevista operazione specifica R3 per la produzione di EOW che esclude l'avvio ad operazioni D9

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

		Stabilizzazione – Solidificazione in quanto non ritenuto compatibile.
03 01 99	D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
03 02 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
03 03 08	Tutte le filiere D.	È previsto l'utilizzo in operazioni di produzione di EOW ai sensi del D.M. 188/2020.
03 03 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 - R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
04 01 99	D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
04 02 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
05 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 02 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 03 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 04 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 06 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 07 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 08 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 09 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 10 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 11 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
06 13 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
07 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
07 02 13	R3.10	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
07 02 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14 – R3.10	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica. Per l'operazione R3, le motivazioni sono riportate nel verbale n. 8 della C.D.S.
07 03 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
07 04 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
07 05 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
07 06 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
07 07 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
08 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
08 02 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
08 03 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
08 04 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
09 01 07	R3.10	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
09 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 02 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 03 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 04 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 05 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 06 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 07 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 08 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 09 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 10 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 11 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
10 12 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

10 13 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
11 01 98*	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
11 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
11 02 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
11 03 02*	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
11 05 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
12 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
13 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
13 08 02*	D9.4 – D13.5 – R12.14	Non sono specificati criteri e motivi, oltre che la specifica tipologia di rifiuto, che giustificano l'invio di un codice generico pericoloso ai processi richiesti.
13 08 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
14 06 01*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono previste modalità specifiche di stoccaggio e movimentazione per le operazioni di ricondizionamento, che permettano la gestione del rifiuto.
15 01 02	R3.10	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
15 01 05	R3.10	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
15 01 11*	D9.4 – D13.5 – R12.14	Non sono previste modalità operative e gestionali specifiche per l'invio del rifiuto al trattamento.
16 01 07*	D9.4 – R12.14	Non si ritiene il rifiuto compatibile con i processi richiesti.
16 01 08*	D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	Per i rifiuti contenenti mercurio non si ritiene la possibilità di invio ai trattamenti richiesti.
16 01 09*	D9.4 – D13.5 – R12.14	Non sono previste modalità operative e gestionali specifiche per l'invio al trattamento di un rifiuto contenente PCB.
16 01 10*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Trattandosi di componenti esplosivi, non sono riportati modalità operative e gestionali che permettano la gestione del rifiuto.
16 01 16	D9.4 – D13.5 – R12.14	Non si ritiene il rifiuto compatibile con le operazioni richieste.
16 01 17	R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW.
16 01 18	R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW.
16 01 19	R3.10	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R3 per la produzione di EOW.
16 01 20	Tutte le filiere D – R12.14	Il vetro proveniente dalle attività di autodemolizione ha una filiera di recupero definita che esclude la possibilità di gestione del rifiuto in operazioni di smaltimento e nel processo R12 – Trattamento Tecnologico in quanto si ritiene non compatibile.
16 02 09*	D13.5	Non è prevista la miscelazione di rifiuti contenenti PCB.
16 02 10*	D13.5	Non è prevista la miscelazione di rifiuti contenenti PCB.
16 02 11*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono previste modalità specifiche di stoccaggio e movimentazione per le operazioni di ricondizionamento, che permettano la gestione del rifiuto.
16 02 12*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono previste modalità specifiche di stoccaggio e movimentazione per le operazioni di ricondizionamento, che permettano la gestione del rifiuto.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

16 03 07*	D9.1	Per i rifiuti contenenti mercurio non si ritiene la possibilità di invio ai trattamenti richiesti.
16 04 01*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono previste modalità operative e gestionali che permettano la gestione sicura della tipologia di rifiuto.
16 04 02*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono previste modalità operative e gestionali che permettano la gestione sicura della tipologia di rifiuto.
16 04 03*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono previste modalità operative e gestionali che permettano la gestione sicura della tipologia di rifiuto.
16 05 04*	Tutte le filiere D.	È prevista l'operazione di recupero R12 – Trattamento Tecnologico. Si esclude la possibilità di invio alla filiera di smaltimento.
16 05 05	Tutte le filiere D.	È prevista l'operazione di recupero R12 – Trattamento Tecnologico. Si esclude la possibilità di invio alla filiera di smaltimento.
16 05 06	R3.10	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
16 05 08	R3.10	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
16 07 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
17 01 02	D13.5	Si ritiene che il rifiuto sia incompatibile con il trattamento per la produzione di combustibili solidi.
17 01 02	D13.5	Si ritiene che il rifiuto sia incompatibile con il trattamento per la produzione di combustibili solidi.
17 01 03	D13.5	Si ritiene che il rifiuto sia incompatibile con il trattamento per la produzione di combustibili solidi.
17 01 06*	D9.1 – D9.4 – D13.5	Si ritiene che il rifiuto sia incompatibile con i trattamenti richiesti.
17 01 07	D13.5	Si ritiene che il rifiuto sia incompatibile con i trattamenti richiesti.
17 02 01	Tutte le filiere D.	Per i rifiuti di materiali provenienti da demolizione sono previste operazioni di recupero specifiche. Si esclude quindi la possibilità di invio a smaltimento.
17 02 02	Tutte le filiere D.	Per i rifiuti di materiali provenienti da demolizione sono previste operazioni di recupero specifiche. Si esclude quindi la possibilità di invio a smaltimento.
17 02 03	Tutte le filiere D.	Per i rifiuti di materiali provenienti da demolizione sono previste operazioni di recupero specifiche. Si esclude quindi la possibilità di invio a smaltimento.
17 03 02	Tutte le filiere D – R12.14	Il rifiuto è previsto per l'utilizzo in operazioni di produzione di EOW ai sensi del D.M. 69/2018.
17 04 01	D9.4 – R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW. Trattandosi di rifiuti recuperabili, non si il rifiuto compatibile con il trattamento D9 – Trattamento Tecnologico.
17 04 02	D9.4 – R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW. Trattandosi di rifiuti recuperabili, non si il rifiuto compatibile con il trattamento D9 – Trattamento Tecnologico.
17 04 03	D9.4 – R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW. Trattandosi di rifiuti recuperabili, non si il rifiuto compatibile con il trattamento D9 – Trattamento Tecnologico.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

17 04 04	D9.4 – R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW. Trattandosi di rifiuti recuperabili, non si il rifiuto compatibile con il trattamento D9 – Trattamento Tecnologico.
17 04 05	D9.4 – R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW. Trattandosi di rifiuti recuperabili, non si il rifiuto compatibile con il trattamento D9 – Trattamento Tecnologico.
17 04 06	D9.4 – R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW. Trattandosi di rifiuti recuperabili, non si il rifiuto compatibile con il trattamento D9 – Trattamento Tecnologico.
17 04 07	D9.4 – R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW. Trattandosi di rifiuti recuperabili, non si il rifiuto compatibile con il trattamento D9 – Trattamento Tecnologico.
17 05 04	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non si ritiene il rifiuto compatibile con le operazioni di trattamento proposte.
17 06 01*	D13.5	Per i materiali contenenti amianto, non sono previste modalità operative e gestionali specifiche che possano giustificare l'invio al trattamento.
17 09 02*	D9.4 – D13.5	Si esclude la possibilità di trattamento di rifiuti misti da demolizione contaminati da PCB, in quanto non sono previsti, per i progetti, modalità operative e gestionali specifiche per la particolare tipologia di rifiuto.
18 01 01	D9.4 – D13.5	Non si ritiene il rifiuto compatibile per la produzione di rifiuti combustibili.
18 01 02	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il rifiuto richiede modalità gestionali specifiche, non previste nella relazione tecnica.
18 01 03*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il rifiuto richiede modalità gestionali specifiche, non previste nella relazione tecnica.
18 01 04	D9.4 – D13.5	È previsto l'utilizzo del rifiuto in operazioni di produzione di EOW ai sensi del D.M. 62/2019.
18 01 06*	R3.10	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
18 01 07	R3.10	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
18 01 10*	D9.4 – D13.5	Il rifiuto richiede modalità gestionali specifiche, non previste nella relazione tecnica.
18 02 01	D9.4 – D13.5	Non si ritiene il rifiuto compatibile per la produzione di rifiuti combustibili.
18 02 02*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il rifiuto richiede modalità gestionali specifiche, non previste nella relazione tecnica.
19 01 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
19 03 04*	D9.4 – D13.5 – R12.14	Il codice identifica un rifiuto proveniente da un processo di stabilizzazione, il cui trattamento è riuscito parzialmente. Non si ritiene il rifiuto compatibile con le operazioni di preparazione dei combustibili, oltre alla miscelazione con altri rifiuti.
19 03 05	Tutte le filiere, ad esclusione delle operazioni	Il codice identifica un rifiuto proveniente da un processo di stabilizzazione completo. Non si ritiene compatibile con le operazioni di trattamento richieste.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

	D15, D14 –Ricondizionamento Preliminare, D13 – Raggruppamento.	
19 03 06*	Tutte le filiere, ad esclusione delle operazioni D15, D14 –Ricondizionamento Preliminare, D13 – Raggruppamento.	Il codice identifica un rifiuto proveniente da un processo di solidificazione completo. Non si ritiene compatibile con le operazioni di trattamento richieste.
19 03 07	Tutte le filiere, ad esclusione delle operazioni D15, D14 –Ricondizionamento Preliminare, D13 – Raggruppamento.	Il codice identifica un rifiuto proveniente da un processo di solidificazione completo. Non si ritiene compatibile con le operazioni di trattamento richieste.
19 04 01	Tutte le filiere, ad esclusione delle operazioni D15, D14 –Ricondizionamento Preliminare, D13 – Raggruppamento.	Il codice identifica un rifiuto proveniente da un processo di vetrificazione completo. Non si ritiene compatibile con le operazioni di trattamento richieste.
19 05 03	Tutte le filiere, ad esclusione delle operazioni D15 e R13.	Il codice identifica il rifiuto "Compost Fuori Specifica", proveniente dal trattamento aerobico dei rifiuti. Non si ritiene il rifiuto compatibile con le operazioni di trattamento richieste.
19 05 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
19 06 03	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il codice identifica il rifiuto liquido proveniente dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani. Per la gestione della tipologia di rifiuto non sono indicate modalità operative e gestionali specifiche, per cui si esclude la possibilità di gestione.
19 06 04	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il codice identifica il digestato proveniente dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani. Per la gestione della tipologia di rifiuto non sono indicate modalità operative e gestionali specifiche, per cui si esclude la possibilità di gestione.
19 06 05	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il codice identifica il rifiuto liquido proveniente dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale o vegetale. Per la gestione della tipologia di rifiuto non sono indicate modalità operative e gestionali specifiche, per cui si esclude la possibilità di gestione.
19 06 06	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il codice identifica il digestato proveniente dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale o vegetale. Per la gestione della tipologia di rifiuto non sono indicate modalità operative e gestionali specifiche, per cui si esclude la possibilità di gestione.
19 06 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
19 07 02*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il codice identifica il percolato di discarica, nella "voce a specchio" pericolosa. Per la gestione della tipologia di rifiuto non sono indicate modalità operative e gestionali specifiche, per cui si esclude la possibilità di gestione.
19 07 03	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il codice identifica il percolato di discarica, nella "voce a specchio" non pericolosa. Per la gestione della tipologia di rifiuto non sono indicate modalità operative e gestionali specifiche, per cui si esclude la possibilità di gestione.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

19 08 02	D9.1 - D9.4	Per le sabbie inerti prodotte da processi di dissabbiatura, non si ritiene il rifiuto compatibile con le filiere di produzione di rifiuti combustibili. Non è descritta la compatibilità del rifiuto con il processo di stabilizzazione.
19 08 05	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il codice EER identifica il fango prodotto dal trattamento delle acque reflue urbane. Non sono previste, nelle relazioni tecniche, modalità operative e gestionali specifiche.
19 08 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
19 09 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
19 10 02	R4.11	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW.
19 11 99	D9.1 – D9.4 – D13.5	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
19 12 02	R4.11 – Lavaggio e bonifica R3-R4	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW.
19 12 03	R4.11 – Lavaggio e bonifica R3-R4	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW.
19 12 04	R3.10 - Lavaggio e bonifica R3-R4	Codice Stralciato dal trattamento, come riportato nel Verbale n. 8 della Conferenza dei Servizi
19 12 05	D9.4 – R12.14	Il codice EER identifica il vetro prodotto da un trattamento meccanico. Non si ritiene il rifiuto compatibile con le filiere di produzione di combustibili.
19 12 09	D9.1 – D9.4 – R12.14	Il codice EER identifica un rifiuto, proveniente da un trattamento meccanico, composto da rocce e minerali. Non è descritta la compatibilità dello stesso per il processo di stabilizzazione–solidificazione. Non si ritiene inoltre compatibile con la produzione di combustibili solidi.
19 12 10	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il codice EER identifica il combustibile da rifiuti. Non sono descritte nelle relazioni tecniche modalità operative e gestionali, e compatibilità con le operazioni richieste. Si esclude quindi la possibilità di gestione.
19 12 11*	R4.11 – Lavaggio e bonifica R3-R4	Non specificate modalità gestionali ed operative per il processo R4 per la produzione di EOW.
20 01 08	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Il codice EER identifica rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata. Non sono descritte nelle relazioni tecniche modalità operative e gestionali compatibili con le operazioni richieste. Si esclude quindi la possibilità di gestione.
20 01 99	Tutte le filiere	Non è specificata la tipologia di rifiuto della voce generica.
20 03 04	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono descritte nelle relazioni tecniche modalità operative e gestionali compatibili con le operazioni richieste. Si esclude quindi la possibilità di gestione.
20 03 06	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono descritte nelle relazioni tecniche modalità operative e gestionali compatibili con le operazioni richieste. Si esclude quindi la possibilità di gestione.
20 03 07	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono descritte nelle relazioni tecniche modalità operative e gestionali compatibili con le operazioni richieste. Si esclude quindi la possibilità di gestione.
RAEE	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Non sono state descritte le procedure e i requisiti previsti dal D.Lgs. 49/2014

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

- Per gli altri codici EER 20 XX XX non pericolosi non elencati nella tabella di cui sopra, nelle relazioni tecniche non sono descritte modalità operative e gestionali compatibili con le operazioni richieste, ad esclusione della messa in riserva R13 ed R12 raggruppamento.
- Per rifiuti contenenti amianto (codici EER 06 07 01*, 06 13 04*, 10 13 09*, 15 01 11*, 16 01 11* 16 02 12*, 17 06 01*, 17 06 05*) inclusi nell'allegato 19 "Elenco generale EER", non essendo presenti nelle relazioni tecniche specifiche richieste di operazioni di trattamento, possono essere effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento, senza apertura involucri protettivi né manipolazione, finalizzati all'ottimizzazione delle fasi di trasporto. I rifiuti devono essere stoccati evitando la diffusione di fibre libere, l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata mediante apposita cartellonistica di immediata percezione visiva e protetta in modo da evitare rischi per gli operatori e l'ambiente.
- Per i rifiuti contenenti mercurio (codici EER 05 07 01*, 06 04 04*, 06 07 03*, 10 14 01*, 16 01 08*, 16 02 13*, 16 03 07*, 16 06 03*, 20 01 21*, 20 01 35*) sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o accorpamento, senza manipolazione del rifiuto. La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto stabilito al Reg. UE n. 852/2017.

In supporto all'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 24 del 12/10/2009, si propongono, per le operazioni di trattamento, le seguenti modalità operative e gestionali specifiche:

1) Operazione D9 Trattamento Tecnologico.

- Per le motivazioni espresse durante la Conferenza dei Servizi, al processo di trattamento "D9 Trattamento Tecnologico" potranno essere avviati esclusivamente i rifiuti previsti per la filiera di produzione di rifiuti combustibili di cui al punto 6.1.1 dell'elaborato progettuale "*Preparazione di combustibili solidi/fangosi principalmente da rifiuti solidi e pastosi mediante trattamento meccanico e impregnazione*", da avviare a successivo trattamento D10 o R1 per le eventuali frazioni residue.
- **Operazioni di miscelazione:**
 - o La miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 D.Lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova in scala, secondo le modalità descritte negli elaborati progettuali. I test di fattibilità devono essere eseguiti sotto la conduzione del Responsabile Tecnico dell'impianto e come previsto dal BREF WT 2018 - punto 2.3.2.8. Le registrazioni effettuate durante i test di compatibilità/fattibilità devono contenere:
 - Codici CER, quantità trattate nel processo, stato fisico del rifiuto miscelato;
 - Contenitore utilizzato per le operazioni di miscelazione e successivo stoccaggio;
 - Condizioni, tempi ed esiti delle verifiche del test di compatibilità.
 - o Il test di compatibilità deve essere condotto su campioni di rifiuti ponderali all'effettivo quantitativo di rifiuto da avviare al trattamento, o comunque cautelativi.
 - o Le operazioni di miscelazione su rifiuti che sono già stati sottoposti ad operazioni di miscelazione presso altri impianti sono ammesse esclusivamente per il successivo invio a combustione, ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso altri impianti possiedano già le caratteristiche per essere accettate agli impianti di destino.
 - o La codifica delle miscele deve essere individuata fra i codici del capitolo 19 dell'elenco europeo dei rifiuti. Alle miscele pericolose, ai sensi dell'art. 184, comma 5-ter, va attribuita la "sommatoria amministrativa" delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso. Rimane salva la possibilità di attribuire il codice EER di origine nel caso di miscele di rifiuti, caratterizzati in ingresso con il medesimo codice EER, ma aventi caratteristiche di pericolo HP diverse.
- L'avvio di rifiuti non pericolosi alle operazioni di trattamento del processo D9 – Trattamento Tecnologico, è subordinato al non rispetto dei criteri per l'**avvio diretto** alle successive operazioni di smaltimento (in base alla tipologia/destinazione del rifiuto). È vietato quindi effettuare il trattamento su

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

- rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche per lo smaltimento diretto, ad esclusione dei rifiuti utilizzati in sostituzione delle materie prime.
- La produzione di rifiuti combustibili da avviare alle successive operazioni deve rispondere ai requisiti dell'impianto di destinazione finale. Nella documentazione riguardante il lotto di rifiuti prodotto dal trattamento D9 – Trattamento Tecnologico dovranno essere specificati i parametri richiesti dall'impianto di destinazione.
 - Il processo D9 – Trattamento Tecnologico deve garantire:
 - o La produzione di un rifiuto pericoloso, come output, con lo stato fisico solido/fangoso.
 - o Il raggiungimento ed il rispetto delle caratteristiche specifiche richieste dall'utilizzatore del combustibile.
 - La produzione del rifiuto solido mediante trattamento meccanico con impregnazione deve essere conforme a quanto previsto nel *Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.2*, in particolare:
 - o Sono ammessi al trattamento i rifiuti elencati nell'elaborato "19 – Elenco Generale EER" che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all'impianto di destinazione del rifiuto combustibile per quanto riguarda:
 - HP;
 - Stato fisico;
 - PCI.

2) Operazione D9 - Stabilizzazione – Solidificazione

1. Durante le operazioni di stabilizzazione – solidificazione, i lotti di rifiuti prodotti dal processo, in attesa della caratterizzazione analitica, devono essere stoccati in separatamente, anche mediante divisori temporanei, rispetto ai rifiuti stoccati per le altre operazioni. I lotti di rifiuti devono essere sempre identificabili mediante apposita cartellonistica.
2. Tutte le operazioni di stabilizzazione – solidificazione devono avvenire nelle aree sottoposte ad aspirazione. Nel caso in cui al processo di stabilizzazione – solidificazione vengano avviati rifiuti polverosi, l'impresa dovrà utilizzare i sistemi e attrezzature che rendano la captazione più selettiva nell'area dove viene svolto il trattamento, al fine di contenere le emissioni diffuse.
3. L'avvio dei rifiuti al trattamento è subordinato all'esecuzione del test di compatibilità, con le modalità operative descritte nella relazione tecnica del processo.
4. L'avvio di rifiuti non pericolosi alle operazioni di trattamento "D9 Stabilizzazione – Solidificazione" è subordinato al non rispetto dei criteri per l'**avvio diretto** alle successive operazioni di smaltimento (in base alla tipologia/destinazione del rifiuto). È vietato quindi effettuare il trattamento su rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche per lo smaltimento diretto, ad esclusione dei rifiuti utilizzati in sostituzione delle materie prime.
5. Le operazioni di stabilizzazione – solidificazione devono essere condotte in conformità a quanto previsto ai punti 5.1.2.1 (*stabilizzazione*) e 5.2.1.2 (*solidificazione*) del *Bref WT 2018*.
6. Il rifiuto posto in "maturazione" deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate. Ciascun lotto deve essere stoccato ed inviato a smaltimento singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti precedenti o successivi.
7. Nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, con la produzione di un lotto di rifiuto parzialmente stabilizzato, il lotto potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare.
8. La possibilità di sottoporre al trattamento "D9 Stabilizzazione – Solidificazione" rifiuti premiscelati, in sito e fuori sito, codici EER 19 02 03 – 19 02 04*, è subordinato all'acquisizione complessiva delle informazioni relative alle miscele prodotte. Nella documentazione del lotto dovranno essere riportate le informazioni relative ai rifiuti che componevano la miscela avviata al trattamento, tra cui codici EER e informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità degli inquinanti, per i rifiuti

che hanno generato la miscela in ingresso.

3) Operazioni di miscelazione (R12 – D13)

- La miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 D.Lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova in scala, secondo le modalità descritte negli elaborati progettuali. I test di fattibilità devono essere eseguiti sotto la conduzione del Responsabile Tecnico dell'impianto e come previsto dal BREF WT 2018 - punto 2.3.2.8.. Le registrazioni effettuate durante i test di compatibilità/fattibilità devono contenere:
 - o Codici CER, quantità trattate nel processo, stato fisico del rifiuto miscelato;
 - o Contenitore utilizzato per le operazioni di miscelazione e successivo stoccaggio;
 - o Condizioni, tempi ed esiti delle verifiche del test di compatibilità.
- Il test di compatibilità deve essere condotto su campioni di rifiuti ponderali all'effettivo quantitativo di rifiuto da avviare al trattamento, o comunque cautelativi.
- Le operazioni di miscelazione su rifiuti che sono già stati sottoposti ad operazioni di miscelazione presso altri impianti sono ammesse esclusivamente qualora le miscele prodotte presso altri impianti possiedano già le caratteristiche per essere accettate agli impianti di destino, sia per composizione chimico-fisica, che per singoli CER che compongono la miscela prodotta da terzi.
- La gestione delle eventuali miscele prodotte dalla miscelazione di oli usati deve essere gestita secondo i criteri di priorità previsti all'art. 216-bis, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.
- La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 36/2003, deve essere effettuata esclusivamente nel caso in cui siano specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, e se le singole partite posseggono già, prima del trattamento di miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
- La codifica delle miscele deve essere individuata fra i codici del capitolo 19 dell'elenco europeo dei rifiuti. Alle miscele pericolose, ai sensi dell'art. 184, comma 5-ter, va attribuita la "sommatoria amministrativa" delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso. Rimane salva la possibilità di attribuire il codice EER di origine nel caso di miscele di rifiuti, caratterizzati in ingresso con il medesimo codice EER, ma aventi caratteristiche di pericolo HP diverse.
- L'avvio di rifiuti non pericolosi alle operazioni di miscelazione è subordinato al non rispetto dei criteri per **l'avvio diretto** alle successive operazioni di smaltimento/recupero. E' vietato quindi effettuare il trattamento su rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche per l'invio diretto a operazioni di smaltimento/recupero, ad esclusione delle casistiche previste dall'impresa nella relazione tecnica "16 Operazione R12 – Miscelazione", pag. 8, par. 6, p.ti da 1 a 4.
- Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate esclusivamente fra i gruppi omogenei di rifiuti individuati dall'impresa negli elaborati tecnici.

4) Operazione R3 – R4 Lavaggio e bonifica

1. Possono essere avviati al trattamento di lavaggio i rifiuti da imballaggio, di natura plastica o metallica, al fine di ottenere le medesime caratteristiche prestazionali ed ambientali possedute dagli imballaggi originali.
2. L'operazione di recupero deve essere finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto degli imballaggi sottoposti. La cessazione della qualifica di rifiuto degli imballaggi deve avvenire sulla base delle verifiche effettuate dalla ditta, al fine di verificare l'effettiva riutilizzabilità e la loro eventuale decontaminazione.
3. L'operazione prevede il trattamento di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi. Al fine di una corretta caratterizzazione del refluo e dei fanghi eventualmente prodotti dal trattamento, le operazioni di lavaggio su rifiuti pericolosi e su rifiuto non pericolosi dovranno essere effettuate in momenti temporalmente distinti, ovvero non devono essere miscelati i reflui/fanghi prodotti dal trattamento di rifiuti non pericolosi, con i reflui/fanghi prodotti dal trattamento di rifiuti pericolosi.

5) Operazione R3 – Riciclo/Recupero Sostanza Organiche.

L'operazione di recupero può essere effettuata esclusivamente sui rifiuti identificati con codice CER 02 01 04 e 20 01 39. L'operazione, in ottemperanza con quanto proposto dall'impresa, utilizza le modalità operative descritte al D.M. 5 Febbraio 1998, di cui al punto 6.1.

L'attività di recupero, identica per le 2 tipologie, prevede: "Messa in riserve (R13) dei rifiuti per la produzione di M.P.S per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee, trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche Uniplast-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3)".

1. L'operazione di recupero deve essere finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti avviati alla presente linea.
2. I materiali in uscita dalla linea di trattamento, come stabiliti dal D.M. 5 Febbraio 1998, dovranno essere materiali plastici specifici conformi alle specifiche Uniplast – Uni 10667 e la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.
3. I materiali in uscita dalla linea di trattamento dovranno essere identificati per lotto di produzione. Per ogni lotto di produzione, al fine di attestare la cessazione della qualifica del rifiuto, l'impresa dovrà corredare alla documentazione riguardante il lotto anche una dichiarazione di conformità, che contenga le seguenti informazioni minime:
 - a. Ragione Sociale del produttore;
 - b. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - c. La quantificazione del lotto di riferimento;
 - d. Rapporti Analitici di prova per il rispetto degli standard ambientali, tecnici e sanitari, ove previsti.

6) Operazione R5 – Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche.

L'operazione di recupero può essere effettuata esclusivamente sul rifiuto con codice 02 02 99. L'operazione, in ottemperanza con quanto proposto dall'impresa, utilizza le modalità operative descritte al D.M. 5 Febbraio 1998, di cui al punto 11.9.

L'attività di recupero prevede: "Utilizzo come antighiaccio stradale (R5)".

1. L'operazione di recupero deve essere finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti avviati alla presente linea.
2. Al fine del riutilizzo diretto del rifiuto, per le attività di cui in premessa, l'impresa dovrà riportare nel PMC il quantitativo annuo di rifiuto utilizzato per lo scopo.
3. L'utilizzo è subordinato alla dimostrazione del rispetto dei requisiti di cui all'art. 177 del D. Lgs. 152/2006.

7) Operazione R12 TT

- L'avvio dei rifiuti al trattamento è subordinato all'esecuzione del test di compatibilità, con le modalità operative descritte nella relazione tecnica "14 IPPC 5.1 – 5.3 R12 TT".
- **Operazioni di miscelazione:**
 - o La miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 D.Lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova in scala, secondo le modalità descritte negli elaborati progettuali. I test di fattibilità devono essere eseguiti sotto la conduzione del Responsabile Tecnico dell'impianto e come previsto dal BREF WT 2018 - punto 2.3.2.8. Le registrazioni effettuate durante i test di compatibilità/fattibilità devono contenere:
 - Codici CER, quantità trattate nel processo, stato fisico del rifiuto miscelato;
 - Contenitore utilizzato per le operazioni di miscelazione e successivo stoccaggio;
 - Condizioni, tempi ed esiti delle verifiche del test di compatibilità.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

- Il test di compatibilità deve essere condotto su campioni di rifiuti ponderali all'effettivo quantitativo di rifiuto da avviare al trattamento, o comunque cautelativi.
- Le operazioni di miscelazione su rifiuti che sono già stati sottoposti ad operazioni di miscelazione presso altri impianti sono ammesse esclusivamente per il successivo invio a combustione, ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso altri impianti possiedano già le caratteristiche per essere accettate agli impianti di destino.
- La gestione delle eventuali miscele prodotte dalla miscelazione di oli usati deve essere gestita secondo i criteri di priorità previsti all'art. 216-bis, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.
- La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 36/2003, deve essere effettuata esclusivamente nel caso in cui siano specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, e se le singole partite posseggono già, prima del trattamento di miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
- La codifica delle miscele deve essere individuata fra i codici del capitolo 19 dell'elenco europeo dei rifiuti. Alle miscele pericolose, ai sensi dell'art. 184, comma 5-ter, va attribuita la "sommatoria amministrativa" delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso. Rimane salva la possibilità di attribuire il codice EER di origine nel caso di miscele di rifiuti, caratterizzati in ingresso con il medesimo codice EER, ma aventi caratteristiche di pericolo HP diverse.
- Le operazioni di bonifica dei trasformatori contenenti PCB, devono avvenire in ambiente chiuso, nelle zone captate dall'impianto di aspirazione. Durante le operazioni, al fine di contenere eventuali dispersioni di materiale dovute al lavaggio, l'impresa dovrà garantire una copertura su almeno 3 lati della vasca mobile per la raccolta dei reflui, attuata mediante coperture, anche temporanee, di materiale idoneo.
- Relativamente ai potenziali EoW prodotti dal processo R12 TT, viene esclusa la possibilità di produzione del prodotto per quanto riguarda le voci:
 - CARTA; Per la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti composti da carta e cartone, è presente un decreto specifico (D. Lgs. 188/2020), ma non risulta essere stata presentata istanza di adeguamento di cui all' art. 7 comma 1 del citato decreto.
 - VETRO; I punti 2.1 e 2.2 del DM 5/2/98 fanno riferimento all'operazione di recupero R5, o la combinazione R13 – R5, non R12..
 - LEGNO E SUGHERO; i punti 9.1 e 14.1 del DM 5/2/98 fanno riferimento ad operazioni R3, o combinazioni R13 – R3. Non è stato specificato il trattamento previsto, scelto dall'impresa, né le modalità operative di produzione.
 - METALLI FERROSI; i punti 3.1 – 3.2 -3.5 – 5.1 – 5.2 del DM 5/2/98 fanno riferimento ad operazioni R4, non R12.
 - METALLI NON FERROSI; i punti 3.1 – 3.2 -3.5 – 5.1 – 5.2 del DM 5/2/98 fanno riferimento ad operazioni R4, non R12.

8) Aggiornamento prescrizioni.

Nella seguente tabella sono riportate a titolo indicativo le osservazioni di codesto Servizio relative alle prescrizioni vigenti per le quali si propone l'aggiornamento dei riferimenti inerenti all'applicazione delle tecniche previste dal "BREF Waste Treatment 2018", nello specifico:

Punto Prescrizione	Prescrizione attuale	Nuova prescrizione
5.4.7	Le prove di compatibilità effettuate sui rifiuti prima dei processi di miscelazione dovranno essere registrate su apposito registro di miscelazione, con evidenza analitica e	La miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 D.Lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova in scala,

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

	tecnica delle valutazioni fatte e del controllo dei parametri di processo. Le valutazioni positive dei test dovranno riportare i dati specifici dei lotti di rifiuti caricati (Punto 4.1.4.13 e punto 4.3.1.2 del BREF di settore WTI – August 2006).	secondo le modalità descritte negli elaborati progettuali. I test di fattibilità devono essere eseguiti sotto la conduzione del Responsabile Tecnico dell'impianto e come previsto dal BREF WT 2018 - punto 2.3.2.8. Le registrazioni effettuate durante i test di compatibilità/fattibilità devono contenere: Codici CER, quantità trattate nel processo, stato fisico del rifiuto miscelato; Contenitore utilizzato per le operazioni di miscelazione e successivo stoccaggio; Condizioni, tempi ed esiti delle verifiche del test di compatibilità.
10.4.4	Le operazioni di precipitazione dei metalli dovranno avvenire su rifiuti soltanto allo stato fisico liquido (e non anche su rifiuti solidi, fangosi palabili o polverosi), conformemente con quanto previsto nel BREF di settore (Punto 4.3.1.4 del BREF "WTI") e nelle BAT (Punto 73 dell'allegato 6 rev. 02).	Le operazioni di precipitazione dei metalli dovranno avvenire su rifiuti soltanto allo stato fisico liquido (e non anche su rifiuti solidi, fangosi palabili o polverosi), conformemente con quanto previsto nel BREF di settore (Punto 2.3.6.2.2 del BREF WT 2018) e nelle BAT.

9) Piano di Monitoraggio e Controllo.

- La tabella C14, di cui all'Elaborato "PMC_Rev. 04" dovrà essere elaborata singolarmente per ogni linea di trattamento, come riportato alla risposta 15 delle integrazioni presentante dall'impresa.

Distinti Saluti,

Fascicolo n. 300.10/2021/DDFM/537

Il Dirigente
Responsabile del Servizio Territoriale
Dott. Massimo Marcheggiani

Documento informatico firmato digitalmente